

wvp

ISSN 2239-7345

2015-1/20-LBE

Istituto Universitario di Studi Europei  
Working Papers Series

<http://workingpapers.iuse.it>

LBE  
Law & Business in  
Europe

*Fabiano De Leonardis*

---

Conoscenza ed innovazione: tra principi di tutela giuridica e  
risvolti sociali





# Conoscenza ed innovazione: tra principi di tutela giuridica e risvolti sociali

*Fabiano De Leonardis\**

*1. Introduzione. 2. Gli orientamenti attuali della Commissione europea: un'analisi critica. 3. L'approccio di Elinor Ostrom. 4. Considerazioni conclusive.*

## 1. Introduzione

Le tecnologie di comunicazione tramite internet che rendono disponibili alla collettività sempre più informazioni possono rivelarsi decisive per rafforzare o mettere in pericolo un bene immateriale quale è il sapere. Alcune forme di conoscenza risiedono al livello locale, altre al livello globale e tutte sono suscettibili di una molteplicità di utilizzi diversi e sono oggetto di interessi in competizione. Come possiamo ben immaginare, durante un processo di ricerca scientifica o industriale vengono raccolte e sviluppate molte informazioni importanti, che progressivamente vanno ad acquisire un grande valore economico. Dato che il lavoro di ricerca si basa su lavori precedenti, la condivisione delle conoscenze e delle nuove scoperte costituisce uno stimolo importante per l'innovazione ma, contestualmente, anche il tenere riservate certe informazioni rappresenta la base necessaria per creare valore. Da un lato, infatti, abbiamo le imprese che premono per misure più rigide a tutela di brevetti e copyright, mentre dall'altro abbiamo molti ricercatori, studiosi e professionisti che si impegnano per assicurare il libero accesso alle informazioni. Le Università, in particolare, si trovano su entrambi i fronti del dibattito: da una parte, sono detentrici di un crescente numero di brevetti e fanno sempre più affidamento sulle sovvenzioni alla ricerca da parte delle aziende; dall'altra, incoraggiano il libero accesso alla conoscenza e la creazione di archivi digitali per i risultati delle ricerche svolte nei loro dipartimenti. Gran parte di questi problemi e dilemmi hanno raggiunto una portata esponenziale, soprattutto, con l'avvento delle nuove tecnologie digitali. La drastica riduzione dei costi delle transazioni nell'economia digitale ha spalancato nuove frontiere di collaborazione nel campo scientifico e dell'innovazione; suddette forme di collaborazione spesso conducono, quale naturale conseguenza, allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sull'utilizzo di conoscenze create congiuntamente. Ciononostante, i diritti di proprietà intellettuale e industriale (DPI) sono una componente fondamentale della politica dell'innovazione. I DPI offrono agli innovatori e ai creatori strumenti di appropriazione dei risultati del loro lavoro e forniscono contestualmente gli incentivi necessari per investire in nuove soluzioni, invenzioni e know-how. Il corpus di norme in materia di proprietà intellettuale e industriale non è ancora adeguato a considerare le problematiche derivanti dalla ubiquità delle conoscenze ingenerate dalle nuove tecnologie informatiche. La domanda fondamentale dalla quale partire *de iure condendo* è la seguente: cosa va realmente protetto? Ed in che modo? In Europa, peraltro, l'attuale disparità legislativa degli Stati membri è caratterizzata da differenze che si riverberano nell'applicazione delle normative in materia di protezione del know how in caso di violazioni transfrontaliere. Inoltre, molti Stati membri non dispongono di norme

---

\*IUSE Research fellow



volte a tutelare quel particolare know how rappresentato dai cosiddetti segreti commerciali, cosa che scoraggia le vittime di appropriazione illecita dei segreti commerciali dal chiedere un risarcimento attraverso un procedimento giudiziario. Le naturali conseguenze di tale situazione di incertezza giuridica sono essenzialmente due: innanzitutto gli incentivi all'innovazione stanno subendo un impatto negativo in quanto il valore atteso dell'innovazione stessa, basata appunto sui segreti commerciali, si indebolisce e, contestualmente, i costi legati alla sua tutela aumentano; a questo si aggiunge che tutti i vantaggi competitivi basati sui segreti commerciali vengono progressivamente messi a rischio, generando, naturalmente, minore competitività<sup>1</sup>.

L'eterogeneità del quadro giuridico, inoltre, riduce gli incentivi ad intraprendere qualsiasi attività transfrontaliera innovativa che dipenda dall'uso di informazioni protette come i segreti commerciali, quali ad esempio lo stabilimento in altri Stati membri ai fini della fabbricazione o della commercializzazione di beni/servizi basati su segreti commerciali, la fornitura di beni/servizi a società in altri Stati membri o l'esternalizzazione della fabbricazione ad altre società in altri Stati membri. In tali situazioni, se il segreto commerciale viene utilizzato in modo improprio in un paese dove il livello di protezione è inferiore, è possibile che si diffondano sul mercato merci costituenti violazione. Le norme nazionali attualmente in vigore rendono meno attraente e più difficile la creazione di reti per le attività di ricerca e sviluppo nonché per l'innovazione. Esse danno inoltre origine a un rischio commerciale più elevato negli Stati membri dove il livello di protezione è inferiore, con conseguenze negative sull'intera economia dell'UE, in quanto da un lato diminuiscono gli incentivi al commercio transfrontaliero e dall'altro le merci costituenti violazione provenienti da quegli Stati membri (o importate per loro tramite) possono diffondersi in tutto il mercato interno<sup>2</sup>.

## **2. Gli orientamenti attuali della Commissione europea: un'analisi critica**

Lungo questa direzione, si sta cominciando a muovere la Commissione europea che, il 28 novembre 2013, ha pubblicato una proposta di Direttiva finalizzata ad introdurre a livello europeo una disciplina armonizzata sulla protezione del know how, che oggi è regolata con modalità differenti in ciascuno Stato Membro. Nella relazione allegata alla proposta, la Commissione ha chiarito l'obiettivo perseguito è quello di garantire che su tutto il territorio europeo trovino protezione quelle informazioni che, pur non avendo i requisiti per essere tutelate alla stregua dei diritti di proprietà intellettuale, sono altrettanto fondamentali per l'innovazione e la competitività delle imprese in generale<sup>3</sup>.

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di norme europee che armonizzino la legislazione nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario per il buon funzionamento del mercato interno. La proposta, pertanto, mira a garantire possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di appropriazione illecita di un segreto commerciale, prevedendo nel contempo garanzie

<sup>1</sup>2013/2014 Global Fraud Report, Kroll.

<sup>2</sup>Study on trade secrets and confidential business information in the internal market, aprile 2013.

<sup>3</sup>Proposta di Direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, COM(2013) 813 final.



sufficienti per evitare condotte abusive. Le norme nazionali esistenti offrono un livello di tutela contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali che risulta eterogenea tra i vari Stati membri dell'UE, cosa che rischia di compromettere il buon funzionamento del mercato interno per le informazioni e il know-how. In effetti, al fine di dispiegare tutto il loro potenziale di attività economica, le informazioni utili devono essere trasferibili. Esse infatti, sempre nel rispetto della riservatezza, possono prestarsi ad usi diversi da parte di attori diversi in regioni geografiche diverse, generando reddito per i creatori e consentendo un'efficace distribuzione delle risorse. La proposta, pertanto, mira a facilitare la cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo in quanto una tutela chiara, forte e omogenea contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali riduce sia i rischi percepiti che i costi associati alla molteplicità degli aspetti legislativi, promuovendo così la condivisione e il trasferimento transfrontalieri di informazioni commerciali e know-how riservati.

La proposta in esame si inserisce nel contesto del programma "*Innovation Union*", uno dei pilastri della strategia "Europa 2020", quale piano d'azione volto allo sviluppo di un ambiente favorevole alla creatività e all'innovazione. L'obiettivo di fondo è rendere l'Unione Europea una destinazione più appetibile per lo sviluppo di processi innovativi e per gli investimenti, nonché di ridurre la frammentazione legislativa e assicurare il buon funzionamento del mercato unico per la proprietà intellettuale anche a settori complementari, come quello relativo ai segreti aziendali. I segreti commerciali sono utilizzati dalle imprese di tutte le dimensioni in vari settori economici per proteggere un'ampia gamma di informazioni di diverso tipo, quali, ad esempio, processi di fabbricazione, tecnologie, know-how, algoritmi di ricerca. I segreti commerciali sono particolarmente importanti per le piccole imprese che non dispongono delle risorse umane e finanziarie per esplorare, gestire e far rispettare un portafoglio così ampio di DPI. I contenuti della Proposta derivano dalla consapevolezza diffusa che, nell'ambito dei processi di ricerca e innovazione, ogni diritto di proprietà intellettuale si fonda sullo sviluppo di rilevanti informazioni riservate che – anche qualora non si qualificano per essere tutelate alla stregua di diritti di proprietà intellettuale – risultano dotate comunque di valore economico. A differenza delle invenzioni brevettate o dei romanzi protetti da diritti d'autore, il detentore di un segreto commerciale non è proprietario di un diritto esclusivo sulla sua creazione; i suoi concorrenti, e altre parti interessate, possono pertanto scoprire, sviluppare e utilizzare liberamente la stessa formula. I segreti commerciali sono pertanto sostanzialmente diversi dai DPI (che conferiscono l'esclusiva) e sono protetti giuridicamente solo nei casi in cui le informazioni riservate siano state ottenute con mezzi illegittimi (ad esempio mediante furto o corruzione); ciononostante, la legittimità della loro tutela trova fondamento nelle stesse ragioni di esistenza dei DPI, ossia promuovere l'innovazione garantendo che i creatori si trovino in una posizione tale da vedere premiati i loro sforzi.

Un altro dato degno di nota è l'attuale tendenza da parte delle imprese a non azionare contenziosi civili a difesa delle informazioni riservate; e questo è stato dovuto soprattutto all'impossibilità di poter contare su una normativa che fosse in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni anche in sede giudiziale. Mediante la Proposta in esame, la Commissione cerca, pertanto, di offrire una maggior tutela alle informazioni segrete nei diversi ordinamenti offrendo agli innovatori strumenti di difesa contro le pratiche fraudolente intese ad ottenere illecitamente le loro informazioni riservate al fine di trarre



vantaggi da soluzioni innovative. Entriamo adesso nel merito della Proposta, andando ad analizzarne gli elementi giuridici sostanziali.

Il testo normativo si suddivide in quattro capitoli, il primo dei quali circoscrive l'ambito di applicazione della proposta stessa ai casi di illecita acquisizione, divulgazione o utilizzo di segreti aziendali e alle misure, procedure e mezzi di ricorso che dovranno essere messi a disposizione ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni. Sempre nel capo I, l'articolo 2 definisce alcuni termini chiave, quali "*segreto aziendale*", "*titolare del segreto aziendale*" e "*bene costituente violazione*". Per quanto riguarda il concetto di "*segreto aziendale*", in particolare, deve intendersi qualsiasi informazione che sia confidenziale, che abbia un valore commerciale in virtù della sua riservatezza e che sia sottoposta, da parte del titolare, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerla confidenziale. La "*titolarietà del segreto aziendale*" rimanda alla legittimità del controllo sul segreto medesimo secondo cui, non solo il titolare originario del segreto aziendale, ma anche il licenziatario, potrà agire in giudizio a tutela dello stesso. Mentre la definizione di "*bene costituente violazione*" comporta una valutazione di proporzionalità secondo cui i beni che sono stati progettati, fabbricati o commercializzati attraverso una condotta illecita devono aver beneficiato in maniera significativa del segreto industriale, per essere considerati come beni costituenti violazione.

Nel secondo capitolo della Proposta vengono individuati, rispettivamente agli articoli 3 e 4, quei comportamenti che integrano l'illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto e che consentono al titolare di agire per richiedere l'applicazione delle misure e dei rimedi previsti dalla Proposta, nonché quei comportamenti che, diversamente, devono considerarsi leciti. Nello specifico, l'articolo 3 stabilisce inoltre che l'uso di un segreto commerciale da parte di un terzo non direttamente coinvolto nell'acquisizione, nell'utilizzo o nella divulgazione illeciti originari è anch'esso illecito quando il terzo è a conoscenza dell'atto illecito originario, o avrebbe dovuto esserlo, o ne è stato informato. L'articolo 4, invece, stabilisce espressamente che la scoperta indipendente e la ricerca del segreto di fabbricazione (reverse engineering) sono mezzi legittimi per acquisire informazioni.

Nel terzo capitolo la Proposta stabilisce invece le misure, le procedure ed i mezzi di tutela che dovranno essere messi a disposizione del titolare del segreto aziendale in caso di illecita acquisizione, uso o divulgazione di tale segreto da parte di terzi. In particolare viene richiesto agli Stati Membri di assicurare misure di salvaguardia al fine di evitare liti temerarie e di preservare la riservatezza dei segreti aziendali nel corso di procedimenti giudiziari, nonché di assicurare al titolare delle informazioni aziendali la possibilità di agire per l'applicazione delle misure entro almeno un anno, e non oltre due, dalla data in cui il titolare/ricorrente venga a conoscenza del fatto su cui si fonda l'azione.

In aggiunta la Proposta prevede che gli Stati Membri, una volta accertata l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto industriale si determinino a prevedere a carico del soggetto che ha commesso la violazione, il divieto di uso o divulgazione del segreto aziendale, nonché il divieto di produrre, offrire, immettere sul mercato o utilizzare beni frutto di un illecito (ovvero di importare o depositare beni che violano la disciplina), e, ancora, che vengano previste conseguenti misure correttive. Per quanto riguarda i danni, l'articolo 13 considera i fattori rilevanti del danno cagionato, inclusi i guadagni illecitamente ottenuti.

Infine, nel quarto capitolo, con l'obiettivo di garantire l'effettiva applicazione della direttiva e il conseguimento degli obiettivi perseguiti, viene prevista l'applicazione di



sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di cui al capo III nonché disposizioni in materia di controllo e di presentazione di relazioni.

Alla luce dell'analisi effettuata, possiamo concludere che la valutazione generale del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso appare assicurare, nel complesso, un apprezzabile bilanciamento tra le finalità perseguite e la contestuale esigenza di rispettare la tradizione giuridica europea e la posizione delle imprese. L'intento pratico di queste disposizioni è, pertanto, quello di facilitare i giudici nazionali nell'interpretazione della disciplina sull'appropriazione indebita di informazioni aziendali riservate e, contestualmente, fornire degli strumenti omogenei per accertare la rimozione dal mercato dei prodotti in violazione del segreto industriale, rendere più facile l'avvio delle opportune azioni legali e l'ottenimento del relativo risarcimento. Da un punto di vista tecnico, la direttiva non è particolarmente complessa, contiene solo un numero limitato di obblighi giuridici che devono essere recepiti nel diritto nazionale ed esamina un problema ben definito che, a sua volta, è stato già oggetto di produzione normativa a livello nazionale nell'ambito di un altro tema strettamente attinente, ossia quello dei diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, il recepimento a livello nazionale non dovrebbe risultare complicato, e ciò dovrebbe facilitarne, di conseguenza, il controllo della relativa attuazione.

La proposta in esame vede rispettati, altresì, i vari principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di attribuzione. In particolare il principio di proporzionalità è osservato in quanto la proposta è finalizzata ad assicurare un buon equilibrio tra gli obiettivi generali perseguiti, promuovendo, di conseguenza, un miglior accesso alla giustizia, e, al contempo, non pregiudica oltremisura le posizioni soggettive dei convenuti e dei terzi, né i legittimi interessi degli stati membri.

Per quanto concerne il principio di attribuzione, l'art 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE appare una base giuridica adeguata, dato che l'iniziativa è protesa al miglioramento delle condizioni per l'innovazione, nonché, della proprietà intellettuale nel mercato interno.

Anche il principio di sussidiarietà, infine, è rispettato pienamente, se partiamo dal presupposto che gli stati membri da soli non potrebbero realizzare gli obiettivi dell'iniziativa in esame. L'azione dell'UE risulta, pertanto, necessaria in particolare per istituire un quadro giuridico che proteggerebbe il flusso transfrontaliero dei segreti commerciali in materia di innovazione, riducendo al minimo o eliminando i benefici derivanti dall'appropriazione illecita delle suddette informazioni. Tutto questo è fondamentale, in ultima analisi, per la valorizzazione dell'innovazione nell'UE e per le attività di ricerca e sviluppo.

L'unica possibile criticità che si intravede nella proposta in esame è che molte disposizioni di carattere processuale contenute nei rispettivi articoli sono già previste, sotto certi aspetti, dalla direttiva enforcement 2004/48/CE relativa ai diritti di proprietà intellettuale. Suddetto decreto andava a modificare ed integrare la disciplina previgente in materia di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, successive modifiche ed integrazioni) e di proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Il legislatore, pertanto, con 21 articoli all'insegna della lotta alla contraffazione ed alla pirateria, mirava a conferire più intensi poteri ai magistrati ed alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno. Ora, l'articolo 2 par 1 dell'enforcement prevede che la direttiva si applichi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla normativa UE o dalla



legislazione nazionale. Nel caso dell'Italia, rientrando la disciplina dei segreti commerciali nell'ambito della proprietà intellettuale, ad essa risultano applicabili le disposizioni processuali previste dal suddetto codice che, a loro volta, costituiscono trasposizione della citata direttiva 2004/48/CE. C'è dunque il rischio per il nostro Paese, così come per tutti gli altri stati membri in cui i segreti commerciali sono tutelati sotto il profilo della proprietà intellettuale, di una sovrapposizione della disciplina processuale prevista dalla proposta di direttiva in esame con quella dell'enforcement; ciò comporta il rischio di rilevanti difficoltà interpretative, laddove le normative parallele si differenzino in qualche particolare o in una diversa formulazione, per valutare se la normativa speciale, quale deve considerarsi quella sui segreti commerciali, differisca, da quella generale di cui alla direttiva enforcement e quali conseguenze comporti. Un esempio tangibile è dato già dal confronto tra art. 3 dell'enforcement e il 5 della proposta in esame, riguardanti entrambi le obbligazioni di carattere generale relative alla natura equa e leale delle procedure, alla loro celerità e dal carattere non costoso e non complesso delle stesse; da un'analisi comparata si riscontra una perfetta sovrapposibilità tra le due disposizioni; tale sovrapposibilità si ripete anche per molti altri articoli<sup>4</sup>. La soluzione, pertanto, è che gli articoli della proposta in oggetto dovranno dunque essere esaminati in parallelo con quelli della direttiva 2004/48/CE, valutando le differenze e considerando la possibilità di optare per un sistema di rinvii alle disposizioni di quest'ultima direttiva anziché riproporre le stesse norme con parziali modifiche o adattamenti. Risolta questa problematica la normativa contenuta negli articoli in esame risulta comunque sostanzialmente conforme a quanto già previsto nel nostro ordinamento.

### 3. L'approccio di Elinor Ostrom

Dalle analisi effettuate, possiamo quindi affermare che, quando si parla di un bene come quello della conoscenza, l'attuale sistema giuridico non garantisce adeguati ambiti di protezione. Per superare questa condizione di criticità è necessario, pertanto, ripensare ai meccanismi legislativi di tutela ma, soprattutto, è necessario ripartire da una visione del sapere quale risorsa condivisa, propellente stesso di una società che lega il proprio sviluppo alla ricerca, alla formazione e alla massima diffusione di conoscenze creative ed innovative, insomma una conoscenza quale bene comune. In quest'ottica, un pensiero sicuramente illuminante è quello di Elinor Ostrom, premio Nobel per l'Economia nel 2009 ed autrice, assieme a C. Hess, dell'opera intitolata *“La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica”*.

Nella tradizione giuridica anglosassone vengono definiti *commons* – beni comuni – quei beni che sono proprietà di una comunità e dei quali la comunità stessa può disporre liberamente; si tratta cioè di beni che appartengono al medesimo gruppo di individui e di cui tali membri possono liberamente disporre. La nozione di “beni comuni” identifica, perciò, tutti quei beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio collettivo di una comunità e il cui sfruttamento deve essere regolato, per impedire che queste risorse si esauriscano. Molte realtà sociali si sono dimostrate capaci di gestire e sostenere con efficacia le risorse comuni, a condizione che si disponga di condizioni adatte, ossia di un complesso di regole appropriate, meccanismi efficaci per la risoluzione dei conflitti e ben

<sup>4</sup>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Pubblicata sulla G.U.U.E. L 157 del 30 aprile 2004)



definiti confini di sfruttamento; il tutto, naturalmente, garantito da enti terzi. I beni comuni, pertanto, possono essere beni “sostenibili” e rappresentare una risorsa fondamentale per le comunità a patto che vengano definite e, soprattutto, condivise delle regole precise per la loro “sostenibilità”.

Vi sono diversi risvolti che il concetto di bene comune determina nel campo della “conoscenza”. Ostrom e Hess, nella loro opera, incorporano nel concetto di conoscenza tutte le forme di sapere conseguito attraverso l’esperienza e lo studio, includendo anche le opere creative come per esempio la musica, le arti visive e il teatro<sup>5</sup>. Per Hess e Ostrom, cioè, tutta la conoscenza sociale che si è accumulata nel corso dei millenni della storia umana costituisce non solo il frutto di una competizione di interessi, ma anche e soprattutto un bene comune. Sono un bene comune dell’umanità anche ogni progresso e ogni innovazione che contribuiscano alla crescita della capacità dell’uomo di migliorare le sue condizioni di vita o di adattarsi in maniera proattiva al proprio ambiente sociale ed esistenziale. Ora, questa conoscenza se da un lato costituisce un patrimonio comune, dall’altra parte tale dimensione pubblicistica viene controbilanciata e tutelata da quello che comunemente viene definito il “diritto d’autore”. La contraddizione intrinseca tra il carattere “comune” e “pubblico” della conoscenza e la dimensione, almeno temporaneamente, “privata” dei prodotti dell’ingegno che sono legittimamente soggetti allo sfruttamento economico da parte dei loro ideatori, inventori, divulgatori, editori e distributori è un dato strutturale della società moderna e contemporanea, nonché tratto fondativo della modernità.

Di fronte a tale scenario, ecco che Ostrom elabora la sua proposta di un nuovo *welfare* della “conoscenza digitale”, che da un lato garantisca la pubblicità e la gratuità digitale dei giacimenti informativi, in particolare dei contenuti scientifici ed educativi, e dall’altro permetta un sistema di remunerazione del lavoro di creazione, produzione e diffusione della conoscenza comune digitale. Il garante di questa duplice e apparentemente contraddittoria necessità non può che essere la comunità stessa dei cittadini di un territorio, di una nazione o di un aggregato sovranazionale; noi viviamo in un mercato che da un lato si dimostra impotente nella sua incapacità di non sapersi garantire e tutelare dalla duplicazione digitale dei contenuti, e dell’altro tende ad affermare sistemi monopolistici privati di controllo sui medesimi.

Ed ecco che, in questa prospettiva, costruire uno statuto giuridico dei beni comuni significa promuovere un cambiamento politico e culturale davvero importante; ma per raggiungere questo grande obiettivo democratico è necessario, innanzitutto, sviluppare forme giuridiche di appartenenza che, superando l’odierno e dominante paradigma della proprietà individuale esclusiva, rendano possibile l’accesso, e contestualmente anche un controllo nonché una gestione partecipata e collettiva, del sapere e della conoscenza.

#### 4. Considerazioni conclusive

Mai come oggi, se vogliamo dare contenuto e prospettiva all’innovazione, le imprese e gli istituti di ricerca devono primariamente investire nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how; le informazioni, pertanto, diventano la moneta di scambio nell’economia della conoscenza. È proprio lo sfruttamento del capitale intellettuale che

<sup>5</sup>Cfr. E. Ostrom, C. Hess, *Understanding Knowledge as a Commons: from Theory to Practice*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006. Traduzione italiana: *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Bruno Mondadori, 2009.



determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti; la ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, hanno, pertanto, un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. Occorre fare incontrare credito e creatività, andando a riequilibrare in maniera virtuosa l'investimento pubblico e quello privato all'interno della relazione ricerca-sviluppo-trasferimento-creazione d'impresa. Contestualmente, per tutelare i risultati delle attività innovative, risulta altresì necessario garantire alle imprese vari mezzi di tutela: uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore; un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento dei segreti commerciali, ossia di quel complesso di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. La privacy, pertanto, nella moderna dimensione digitale ha ormai assunto una funzione espressiva di quelli che sono le dimensioni democratiche di un sistema; occorrono nuove regole e nuovi modi di fare le regole: affinché le norme di riferimento per una *policy* siano efficaci fattori abilitanti per un'economia della conoscenza è indispensabile una partecipazione informata alla loro definizione da parte di tutti gli attori interessati. Occorrono garanzie costitutive per queste ambizioni e per le libertà richiamate sopra, occorrono una consapevolezza e una cultura che le riconoscano come bisogni e che le esigano come diritti.